

# **BGer 2C 669/2018 vom 27. August 2018**

Bundesgericht, 2018-08-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_669\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_669_2018)

FR: TF 2C 669/2018 du 27 août 2018

IT: TF 2C 669/2018 del 27 agosto 2018

## **Regeste**

Imposta cantonale e imposta federale diretta 2015 (revisione) | Finanze pubbliche & diritto tributario

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

### **E. 2.1**

La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente le imposte cantonali e l'imposta federale diretta; in tali circostanze, il ricorrente poteva anche lui formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni ( DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.).

### **E. 2.2**

Nel merito, la causa si riferisce alla negata revisione della tassazione d'ufficio IC-IFD 2015, cioè a una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF e per la quale è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico ( art. 82 lett. a LTF ). I combinati art. 149 cpv. 3 e 146 LIFD lo confermano per quanto concerne l'imposta federale diretta e per quanto riguarda l'imposta cantonale lo prevede l' art. 73 cpv. 1 LAID (RS 642.14) in relazione con l' art. 51 LAID (sentenza 2C\_133/2009 del 24 luglio 2009 consid. 1.1). Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) l'impugnativa, presentata in tempo utile ( art. 100 cpv. 1 LTF ) dal destinatario del giudizio contestato ( art. 89 cpv. 1 LTF ) è, quindi, di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

### **E. 2.3**

In ragione dell'effetto devolutivo delle impugnative sin qui interposte il ricorrente è tuttavia legittimato a formulare conclusioni riguardanti solo l'annullamento o la riforma della sentenza della Camera di diritto tributario. Le conclusioni con le quali chiede l'annullamento delle decisioni dell'Ufficio di tassazione del 1° febbraio 2017 e dell'8 gennaio 2018 sono pertanto inammissibili ( DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).

### **E. 3.1**

Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato

ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto ( DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).

### **E. 3.2**

In concreto, l'allegato ricorsuale non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che esponano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. In primo luogo, il ricorrente ripropone in gran parte i motivi da lui già sollevati in sede cantonale, ciò che è inammissibile ( DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.). In seguito, egli non spiega in che cosa e perché l'argomentazione della Corte cantonale, che corrisponde peraltro alla prassi vigente - secondo la quale un contribuente non può avvalersi della revisione per invocare argomenti che, per trascuratezza e in violazione dei suoi obblighi procedurali, ha ommesso di sollevare nella procedura di tassazione, rispettivamente in quella ordinaria di ricorso (cfr. causa 2P.34/2006 del 16 giugno 2006 pubblicata in: RtiD 2007 I pag. 667 consid. 3.3 pag. 670 nonché consid. 1 e 2.2 della sentenza impugnata, ai quali si rimanda) -, disattenderebbe il diritto determinante. Infine, nella misura in cui riformula le proprie pretese riguardo all'asserito danno finanziario che le varie autorità cantonali gli avrebbero causato, la questione esula dall'oggetto del litigio ed è inammissibile. Ne discende che la motivazione non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali e il gravame sfugge di conseguenza ad un esame di merito.

### **E. 3.3**

Premesse queste considerazioni, il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile sia con riferimento all'imposta federale diretta sia per quanto riguarda l'imposta cantonale e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

### **E. 4**

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ). Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. Losanna, 27 agosto 2018 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice presidente: Zünd La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.